

11 LUG. 2010

ALLEGATO "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-422.....in data... 2.9.60.2010...relativa all'approvazione CONTRODEDUZIONI ALLA -2° VARIANTE STRUTTURALE GENERALE AL PRGI E RELATIVA "VARIANTE IN ITINERE"

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della LR 05.12.1977 n° 56 e s.m.i..

### SUGLI ELABORATI CARTOGRAFICI

Alla legenda della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica sono inserite le seguenti dizioni:

"-Al fine di consentire la corretta interpretazione della grafia su questo elaborato, la sezione cartografica è da intendersi ruotata di 90° rispetto alla legenda.

- Per l'applicazione della normativa dell'art. 9 del PAI relativa alle aree inondabili Eea, Eba, Ema, si deve fare esclusivo riferimento alle delimitazioni contenute nella Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:5000."

Alle legenda degli Elaborati: n. 4 TAV. P.4 in scala 1:5000, n. 5 TAV. P.5a in scala 1:2000, n. 6 TAV. P.5b in scala 1:2000, n. 10 TAV. P.9 in scala 1:1000, sono inserite le seguenti dizioni:

"-Sono stralciate e restituite alla zona agricola (inedificabile) sia l'area residenziale di completamento e nuova edificazione RC1 compresa nella classe di rischio geologico IIIB4 e sia la porzione di area produttiva R1 compresa nella classe di rischio geologico IIIA.

-Sono stralciate e restituite alla zona agricola (inedificabile) in quanto comprese nella classe di rischio geologico IIIA, sia la porzione di area turistico - ricettiva TR, sia la porzione di area per servizi in progetto S12; inoltre, sono da mantenere a verde non attrezzato inedificabile, entrambe le aree per servizi esistenti S10.

-L'uso del suolo e l'attuazione degli interventi edilizi del PRGI sono sottoposti all'applicazione dei disposti geologici più restrittivi tra quelli di cui agli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione di questo PRGI e quelli indicati all'art. 9 delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)."

All'elaborato Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:5000 sono apportate le modifiche di cui agli allegati 1 e 2 a questo allegato A.

All'elaborato n. 4 Tav. P4 in scala 1:5000 e all' elaborato n. 6 Tav. P.5b in scala 1:2000 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 3 a questo allegato A.

All'elaborato n 4 Tav. P4 in scala 1:5000 e all' elaborato n. 5 Tav. P.5a in scala 1:2000 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 4 a questo allegato A..

## SULLE NORME DI ATTUAZIONE E SCHEDE NORMATIVE DI INTERVENTO

Per adeguare il testo normativo alle vigenti disposizioni e per migliorarne l'intelligibilità con gli elaborati del PRGI sono apportate le seguenti modificazioni:

### AL FRONTESPIZIO DEL TESTO NORMATIVO

Sono inseriti i seguenti disposti:

"- Attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, alle nuove stalle di aziende agricole, vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale, ai sensi dell'art. 27 della LR 56/77 e smi. Per tale obbligo è opportuno che in sede di rilascio del permesso di costruire vengano definite le garanzie relative all'effettiva piantumazione anzidetta, quale ad esempio la sottoscrizione di una apposita garanzia fideiussoria".

"- Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n. 384-28589 (pubbl. B.U.R. n. 43 del 28 ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma dell'art. 8bis della L.R. 56/77 s.m.i. che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori generali... ' che prevede l'adeguamento del PRGC del Comune di Frinco al citato PTP.

Ai sensi del 4° comma, art. 8, L.R. 56/77 e smi, e del 2° comma dell'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del Piano Territoriale Provinciale di Asti immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP -così come sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione".

"- A seconda dei casi previsti dagli artt. 10 e 11 della LR n. 52/2000 e nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia a fini abitativi, deve sempre essere effettuata l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.

Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.

La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.

Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità, spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa."



“-Tutte le previsioni insediative devono essere dotate di collegamento alla viabilità pubblica (esclusa quella vicinale) per il transito da e per le aree destinate ai nuovi insediamenti sia residenziali che produttivi, le cui caratteristiche devono rispettare quanto postulato dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001; dette infrastrutture devono precedere o essere contestuali all'attuazione degli insediamenti. In tal senso si ricorda che ai sensi dell'art. 28 della LR 56/77 smi al di fuori dei centri abitati esistenti i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedono nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito.”.

“-Ai sensi dell'art. 31 della LR 56/77 smi e della Circolare Regionale PGR 8.05.1996 n. 7/LAP nelle porzioni di territorio comprese nella classe di rischio geologico III e sue sottoclassi, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sulle sponde di cui all'art. 29 della LR 56/77 smi possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologica delle aree le sole opere previste da Piano Territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.”.

Art. 1 CONTENUTI, VALIDITÀ, FINALITÀ DEL PIANO  
L'acronimo “PRGC” è sostituito da “PRGI”.

Art. 2 ELABORATI DEL PIANO  
Al punto 1), l'acronimo “PRGC” è sostituito da “PRGI”;

Al termine dell'elenco degli elaborati costituenti il PRGI, è inserita la seguente dizione:  
“Sono fatti salvi gli studi e le indagini sul patrimonio edilizio esistente compresi nella originaria dotazione di Piano.”.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE DI INTERVENDO PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE  
All' intestazione del punto 1.1.1), è aggiunta la seguente specificazione:  
“delimitata ai sensi dell'art. 24 della LR n. 56/77 e smi.”.

Al punto 1.1.3, la sigla “(RC)”, è sostituita con le seguenti: “(RC1, RC2, RC3, RC5, RC6, RC9, RC10, RC12, RC13, RC14, RC15)”.

Al punto 1.2), la sigla “(R)”, è sostituita con le seguenti:  
“(R1, R2, R4, R5)”.



#### Art. 5 - TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO

Dopo il comma 2), la dizione che recita "al punto successivo" è sostituita con la seguente; "ai punti successivi".

Al punto 3) ,al fine di evitare fraintendimenti interpretativi, gli interventi edilizi in elenco, dalla

ristrutturazione urbanistica all'ampliamento, sono sostituiti dai seguenti:

- "e) nuova costruzione,
- f) mutamento di destinazioni d'uso,
- g) demolizione,
- h) ampliamento".

Al comma 10), il disposto è sostituito dal seguente:

"Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nei casi e secondo le modalità stabilite dal comma 10 dell'art. 27 della LR 56/77 e smi, e per le strutture ed impianti delle zone produttive E ed R per motivate esigenze aziendali:".

E' inserito un comma 11 che recita:

"11) Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex agricolo ante 1967, a fini residenziali, sono consentiti alle condizioni stabilite dalla LR 29 aprile 2003, n. 9 'Norme per il recupero dei rustici (e relativa Circolare PGR 9 settembre n. 5/PET- pubblicata sul BUR n. 37 del 11 settembre 2003); per quelli post 1967 il recupero può avvenire secondo le modalità indicate dal PRGI, in tale caso gli incrementi che determinano nuove unità immobiliari devono essere sottoposti a SUE con reperimento di spazi pubblici adeguati all'insediabilità prodotta.".

#### Art. 6 TIPI DI INTERVENTO URBANISTICO

Al Punto 3), è stralciato l'intervento di "ristrutturazione urbanistica", conseguentemente il punto 3) è riferito all'intervento di "completamento" e il punto 4) "al nuovo impianto".

#### Art. 7 DESTINAZIONI D'USO

Al punto 1), di seguito alla dizione: "...usi del suolo e degli insediamenti" è inserita la seguente:

"(in ogni caso, per l'insediamento di nuove attività relative alle successive destinazioni d'uso di questo articolo, devono sempre essere verificate le dotazioni di spazi pubblici, reperendo quelle necessarie a soddisfare l'incremento di insediabilità prodotto nelle apposite localizzazioni):".

Alla voce:"Commerciale", la dizione che recita : "C2 - attività... omissis...maggiori di 150 mq." è aggiunta la seguente:

"e fino a 250 mt., come prescritto dalla Tabella di compatibilità territoriale contenuta nei criteri comunali di adeguamento al settore commercio, consentiti all'interno dell'addensamento A1".



**Art. 8 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PAL PIANO  
REGOLATORE GENERALE**

Al Punto 4), il numero "5)" è sostituito con il numero "4)".

**Art. 11 - AREE INEDIFICABILI PER MOTIVAZIONI GEOMORFOLOGICHE**

Al testo dell'articolo è inserito il seguente disposto iniziale:

"In ordine alla normativa di utilizzo si fa rilevare che il contenuto dell'elaborato P. 13 del Maggio 2009 sostituisce quanto contenuto nel capitolo ' Carta di Sintesi ' della Relazione geologico-tecnica del novembre 2003."

Alla voce "IIIA" (contenuta a pag 37), è inserita la seguente specificazione:

"In ordine alla normativa di utilizzo per le aree in classe IIIA con presenza di Fa e Fq occorre applicare quanto prevede l'art. 9 del PAI."

Alle voci IIIB2<sub>1</sub>, IIIB2<sub>2</sub>, IIIB3<sub>1</sub>, IIIB3<sub>2</sub>, IIIB3<sub>3</sub>, IIIB4<sub>1</sub>, IIIB4<sub>2</sub> (contenute alle pagine 37,38 e 39) dopo la parola "riassetto" è aggiunta la dizione:  
"di carattere pubblico".

**Art.12 AREE AD EDIFICABILITA' CONDIZIONATA PER MOTIVAZIONI  
GEOMORFOLOGICHE E AREE A POTENZIALE RISCHIO PER MOTIVAZIONI  
GEOMORFOLOGICHE**

Al testo è inserito il seguente disposto iniziale:

"CLASSE 1:porzioni di territorio nelle quali le condizioni di pericolosità sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM 11.03.1988."

**Art. 13 FASCE DI DISTACCO TRA FABBRICATI, DISTANZE DAI CONFINI E DALLE  
STRADE**

E' stralciato il punto 7).

**Art. 14 UTILIZZAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE**

Al punto 2), è aggiunto il seguente disposto finale:

"e conformemente a quanto stabilito dal comma 12, art. 27, della LR n. 56/77 e smi."

**Art. 15 FASCE DI RISPETTO DAI TORRENTI E DAI CANALI**

E' inserito il seguente disposto iniziale:

"Lungo entrambe le sponde di tutti i corsi d'acqua, oltre alle fasce di rispetto di cui all'art. 29 della LR 56/77 e alle inedificabilità determinate dalle classificazioni geologiche, vigono le disposizioni stabilite dall'art. 96, lettera f), del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523."

**Art. 20 AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Al punto 4), dopo la dizione "salvaguardia ambientale" è inserita la parola:  
"non".



**Art. 21 INTERVENTI SOGGETTI A PARTICOLARE DISCIPLINA**

Al punto c), alla fine della disposizione è aggiunta la seguente dizione:

“Per le aree soggette ad usi civici indicate nella Tavola P4 in scala 1:5000 vigono le prescrizioni della LR n. 29 del 02.12.2009.”.

Al punto d), di seguito alla dizione che recita “..Legge 431/85(GALASSO)” è aggiunta la seguente:

“attualmente Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi”.

Al punto h), comma 7), di seguito alla dizione che recita : “ Nelle zone agricole “ la lettera “è” è sostituita dalla dizione seguente :

“in fascia di rispetto della viabilità può essere”.

**Art. 24 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PARTICOLARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI AMMESSI DALLO STRUMENTO URBANISTICO**

Al punto 2), la dizione che recita: “dichiarato abitabile” è sostituita con la seguente:

“compreso nel volume abitativo è destinato esclusivamente a funzioni tecniche, quali ad esempio la coibentazione dei vani sottostanti”.

**Art. 25 CONTENUTI DELLE NORME SPECIFICHE DI AREA**

**SCHEMA - AREA CS**

Alla voce “Caratteristiche dell’area”, di seguito alla dizione “da sottoporre a particolare tutela ambientale” è aggiunta la seguente:

“perimetrato ai sensi dell’art. 24 della LR 56/77 e smi”.

Alla voce: “Destinazioni d’uso secondarie - art. 7”, di seguito alla dizione “Commerciale C1” è aggiunta la seguente:

“e C2 solo nell’addensamento A1”.

Alla voce “Indici urbanistici ed edilizi – art. 3”, è stralciata la dizione che recita:

“E’ consentita l’edificazione ...omissis... delle prescrizioni particolari.”.

Alle “Prescrizioni particolari”, punto 1), le dizioni che recitano: “di cui all’art. 91 bis della LR 56/77 e s.m. e i.” sono sostituite con la seguente:

”o di quella locale sulla base delle rispettive competenze ai sensi della LR 32/2008 per l’adeguamento al D. Lgs. 42/2004 e smi”.

Alle “Prescrizioni particolari”, punto 3), al termine della disposizione che recita”...quali stalle, fienili,porticati.” è aggiunta la seguente:

“secondo le modalità di cui al precedente art. 5, punto 11.”.



Alle "Prescrizioni particolari", punto 7), la dizione "dagli indici urbanistici...omissis...(Slp) di ampliamento" è sostituita dalla seguente:  
"al precedente punto1).".

Alle "Prescrizioni particolari", sono stralciate le disposizioni dal punto 13) al punto16) compreso.

#### SCHEDA - AREE B. 0

Alla voce "Destinazioni d'uso secondarie-art. 7", deve essere stralciato il riferimento alfanumerico "C2."

Alla voce "Indici urbanistici ed edilizi - art. 3", la parola "sostituzione" è sostituita dalla dizione:  
"ristrutturazione edilizia".

Alla voce "Indici urbanistici ed edilizi - art. 3", al termine della disposto è aggiunta la dizione:  
"nel rispetto del rapporto di copertura massimo consentito. Interventi di recupero dei rustici ex agricoli sono ammessi con le modalità di cui al precedente art. 5, punto 11).".

Alla voce "Modalità esecutive dell'intervento Definizioni di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo", la parola "sostituzione" è sostituita dalla dizione:  
"ristrutturazione edilizia e di ampliamento".

Alle "Prescrizioni particolari", punto 5), di seguito alla dizione "Le attività produttive di tipo P1" è inserita la seguente:  
"(max 150 mq)".

Alle "Prescrizioni particolari", punto 7), è stralciata la dizione:  
"senza verifica degli indici edilizi ed urbanistici di Area".

Alle "Prescrizioni particolari", punto 17), è aggiunta la seguente dizione finale:  
"nei confronti degli edifici di cui costituiscono pertinenza."

#### SCHEDA - AREE CA TR

Alla voce:"Destinazioni d'uso secondarie - art. 7", alla sigla "C2" è aggiunta la seguente dizione:  
"solo nell'addensamento A1".

Alla voce:"Destinazioni d'uso secondarie - art. 7", la sigla "C2" è sostituita dalla dizione:  
"al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato".

Alla voce "Indici urbanistici ed edilizi - art. 3", di seguito alla dizione che recita "Tutti gli interventi di" la parola "completamento" è sostituita dalla dizione:  
"ristrutturazione edilizia e di ampliamento".



Alla voce "Modalità esecutive dell'intervento Definizioni di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo", è aggiunta la seguente dizione:

"Si tratta di aree da mantenere allo stato di fatto in cui sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento nei limiti dell'indice fondiario e del rapporto di copertura di seguito riportati. Interventi di recupero dei rustici ex agricoli sono ammessi con le modalità di cui al precedente art. 5 punto 11).".

Alle "Prescrizioni particolari", punto 1) di seguito alla dizione che recita: "...volumetria massima di mc 350" è aggiunta la seguente:

"nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 5 punto 11).".

Alle "Prescrizioni particolari", punto 2), di seguito alla dizione che recita: "...degli indici edilizi ed urbanistici di Area " è inserita la seguente:

"esauriti gli indici fondiari, per il miglioramento degli stessi e in assenza di parti ex agricole recuperabili a fini abitativi,"

Alle "Prescrizioni particolari", è stralciata tutta la dizione del punto 4).

Alle "Prescrizioni particolari", la dizione finale del punto 10) che recita: "sino a 1,5 mc/mq" è sostituita dalla seguente:

"una tantum.".

Alle "Prescrizioni particolari", punto 14), è aggiunta la seguente dizione finale:

"nei confronti degli edifici di cui costituiscono pertinenza.".

#### SCHEDA - AREE RC RCC

Alla voce "Modalità di attuazione - art. 8", è stralciata la dizione che recita: "permesso di costruire o DIA nelle aree RC".

Alla voce "Modalità di attuazione - art. 8", di seguito alla dizione che recita: "...nelle aree RCC", è inserita la seguente:

"e nelle aree RC.".

Alla voce "Destinazioni d'uso secondarie - art 7", di seguito alla dizione che recita: "commerciale C2" è aggiunta la seguente:

"solo nella porzione di area RCC2 compresa nel perimetro dell'addensamento A1.".

Alla voce "Indici urbanistici ed edilizi - art. 3" è stralciata la dizione che recita: "mt 10,50 in terreno acclive".

Alla voce "Modalità esecutive dell'intervento Definizione di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo", la dizione che recita: "fino all'esecuzione...omissis...più restrittive delle precedenti" è sostituita dalla seguente:

"L'area RC1 in quanto compresa nella classe di rischio geologico IIIB4 è inedificabile.".







Alle "Prescrizioni particolari", punto 7), dopo la dizione che recita "...l'attuazione dell'intervento" è inserita la seguente:  
"nelle aree RCC1 e RCC2".

#### SCHEDA - AREE R

Alla voce "Obiettivi del PRG" la dizione che recita "Completamento dell'insediamento ...omissis ...e della viabilità" è sostituita con la seguente:

"Mantenimento dell'edificato esistente e riorganizzazione delle attività esistenti - completamento"

Alla voce "Tipo di intervento urbanistico - art. 6" la parola "completamento" è sostituita dalla seguente dizione:

"consolidamento e completamento area R4".

Alla voce "Destinazioni d'uso secondarie - art. 7", dalle disposizioni è stralciato il riferimento alfanumerico "C2".

Alla voce "Destinazioni d'uso secondarie - art. 7", di seguito alla parola "Residenziale" è inserita la seguente dizione:

"Solo per il custode e/o il proprietario dell'attività insediata nel limite massimo di 150 mq per impianto produttivo."

Alla voce "Indici urbanistici ed edilizi - art. 3", di seguito alla dizione che recita: "Nelle aree cartograficamente definite" il codice identificativo dell'area "R" è sostituito con:

"R4".

Alla voce "Indici urbanistici ed edilizi - art. 3", è stralciata la dizione che recita: "Relativamente all'area R5...omissis...della destinazione d'uso in progetto" e in sua vece inserita la seguente:

"Nelle aree R2,R3,R5, gli interventi edilizi consentiti anche a seguito degli interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico (vedi normativa geologica) sono la manutenzione ed il risanamento conservativo; nell'area R1, a seguito delle opere di riassetto territoriale di carattere pubblico oltre al risanamento conservativo saranno consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia B con modesti incrementi del carico antropico, da escludersi unità abitative e completamenti."

Alla voce "Modalità esecutive dell'intervento Definizioni di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo", la dizione che recita: "Tutti gli interventi di nuova costruzione" deve essere sostituita dalla seguente:

"Per l'attuazione degli interventi ammessi nelle aree R si".

Alla voce "Modalità esecutive dell'intervento Definizioni di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo", è stralciata la dizione che recita: "E' consentita l'edificazione in aderenza...omissis...prescritte dall'art. 13."

Alle "Prescrizioni particolari", punto 1) è stralciata la dizione che recita: "o commerciali".





Alle "Prescrizioni particolari", punto 1) è stralciata la dizione che recita: "ed ampliabili ai sensi delle presenti norme."

Alle "Prescrizioni particolari", punto 2) la dizione che recita: "Negli edifici di nuova costruzione" è sostituita dalla seguente:  
"Per lo svolgimento dell'attività produttiva"

Alle "Prescrizioni particolari", la disposizione di cui al punto 3) è sostituita dalla seguente:  
"L'attività commerciale C1 (esercizio di vicinato) vincola al reperimento delle superfici da destinare a parcheggio pubblico in quantità pari al 100% della superficie lorda di pavimento (Slp)".

Alle "Prescrizioni particolari", è stralciato il punto 4) con il relativo disposto.

#### SCHEDA - AREE RN

Alla voce "Destinazioni d'uso principali - art. 7", la dizione che recita: "E' prescritta la valutazione di impatto acustico e " è sostituita dalla seguente:  
"L'attività produttiva insediabile nell'area Rn02 deve essere compatibile con la classe acustica IV e prevedere".

Alla voce "Destinazioni d'uso secondarie - art. 7", dalle dizioni è stralciato il riferimento alfanumerico "C2".

Alla voce "Destinazioni d'uso secondarie - art. 7", di seguito alla parola "Residenziale" è inserita la seguente:  
"Solo per il custode e/o il proprietario dell'attività insediata nel limite massimo di 150 mq per impianto produttivo."

Alla voce "Modalità esecutive dell'intervento Definizioni di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo", è stralciata la dizione che recita: "Relativamente alle aree R1 R2 R3 R4...omissis ...riportate dal vigente P.R.G.C."

Alle "Prescrizioni particolari", al punto 1) la dizione che recita: "che costituiscono la ...omissis...di Superficie coperta (Sc)." è sostituita dalla seguente:  
" nel limite di 1 mq di superficie lorda di pavimento (residenziale) ogni 10 mq di superficie coperta produttiva nel limite massimo di 150 mq. per ogni impianto produttivo."

A pag. 85, è stralciata la dizione che recita: "NORME PRG precedente interessanti i lotti R1 - R2 - R3 - R4"

#### ART. 36 AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO

L'articolo è integralmente stralciato.





#### SCHEDA "ARTICOLO 25 – AREE RS1"

La voce "Destinazioni d'uso secondarie – art. 7" e la relativa dizione sono stralciate.

Alla voce "Indici urbanistici ed edilizi-art.3" tutta la disposizione è sostituita dalla seguente:  
"sono quelli indicati per le aree residenziali Rc ad eccezione dei seguenti parametri ammessi solo per la destinazione a Casa di riposo:

H= mt. 10,00;

If = non soggetto, comunque inferiore a 3 mc/mq;

Rc=1/3".

Alla voce "Modalità esecutive dell'intervento Definizioni di massima delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo", è stralciata la disposizione che recita: "Nelle aree cartograficamente definite: Rs...omissis...max = 4 compreso il piano terra".

Alla voce "Prescrizioni particolari" è aggiunta la dizione seguente:  
"per la destinazione principale a Casa di riposo".

Alle "Prescrizioni particolari", al punto b.1) dopo la dizione "aree da destinare a servizi" è aggiunta la seguente:

"privati (parcheggi) oltre alle dotazioni di spazi pubblici,".

Alle "Prescrizioni particolari", al punto b1) la dizione che recita:"con possibilità di ...omissis...a piano particolareggiato." è sostituita dalla seguente:

"Nell'ambito del prescritto Piano Particolareggiato dovranno essere previste e realizzate le necessarie aree per servizi pubblici o di uso pubblico la cui dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento del previsto insediamento; la dotazione minima di aree destinate al parcheggio pubblico è stabilita in misura non

inferiore al 50% della menzionata dotazione, per le altre destinazioni per le destinazioni residenziali e turistico ricettive devono essere reperite (in area) e cedute gratuitamente al Comune le superfici per spazi pubblici pari a 25 mq ogni 120 mc di volume".

#### SCHEDA - AREE E

Alla voce:"Destinazioni d'uso secondarie - art. 7", di seguito ai riferimenti alfanumerici è aggiunta la seguente:

"solo all'interno dei fabbricati diversi da quelli con attività agricola in atto e previo reperimento delle superfici per spazi pubblici corrispondenti alle dotazioni stabilite dall'art. 21 della LR 56/77 smi e di quelle indicate dalle normative di settore" .

Alle "Prescrizioni particolari" al punto 6), la distanza stabilita in "mt. 10,00" è sostituita da "mt. 25,00".

Alla fine del punto 6), la dizione che recita:"Possono, altresì, essere ...omissis...di raccordo paesistico ambientale", è sostituita dalla seguente:

"Lungo il perimetro dell'impianto vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con



le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale, ai sensi dell'art. 27 della LR 56/77 e smi. Per tale obbligo in sede di rilascio del permesso di costruire saranno definite le garanzie relative all'effettiva piantumazione anzidetta, quale ad esempio la sottoscrizione di una apposita garanzia fideiussoria".

Al punto 7), la dizione che recita: "che siano", è sostituita dalla seguente: "abbandonati dall'attività agricola".

Al punto 8), al termine della disposizione, è aggiunta la seguente: "in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 5, punto 5).".

Al punto 20), la dizione che recita: "non superino i " è sostituita dalla seguente: "con altezza inferiore a".

Alla fine della disposizione del punto 21), è aggiunta la dizione: "solo nei confronti degli edifici di cui costituiscono pertinenza".

#### ART. 26 AREE AGRICOLE A PROTEZIONE DELL'ABITATO

Al comma 2, dopo la dizione che recita: "Esse sono poste a ridosso dei perimetri urbani" è aggiunta la seguente:

"con funzioni di tutela ambientale ai sensi di cui al punto 3), comma 1 dell'art. 24 della LR 56/77 smi".

#### ART. 27 INSEDIAMENTI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI CUI AL D. LGS. 114/98 RD ALLA L.R. 12/11/99 N. 28 DI ATTUAZIONE

E' inserita la seguente disposizione iniziale:

"La delimitazione dell'ambito commerciale A1 riconosciuto dal Comune di Frinco (AT) ai sensi della LR 28/1999 e smi è quella rappresentata nell' "Elaborato n. 11 - Tavola 10 in scala 1:5.000".

E' stralciato il "PROSPETTO 3: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE (L.1) - PARAMETRI" di pag. 117.

Al punto 5), la dizione che recita: "... sottostante, redatta con le modifiche ammesse dall'art. 17 comma 3, punto a) del sopra allegato 'AA'." è sostituita con la seguente:

"di compatibilità territoriale di cui all'art. 17 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 contenuta nei criteri comunali".

E' stralciata la "TABELLA TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE 'ADDENSAMENTI A1'" e le relative note di pag. 118 e pag.119.



La "TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO" e le note relative di pag. 120 e pag.121 sono sostituite dalla seguente:

TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO		
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO		
TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE DI VENDITA MQ. (S)	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)
M-SAM2 (*)	400-900	$N = 35+0,05(S-400)$
M-SAM3	901-1800	$N = 60+0,10(S-900)$
M-SAM4	OLTRE 1800	$N = 140+0,15(S-1800)$
G-SM1	FINO A 4500	$N = 245+0,20(S-2500)$ (**)
G-SM2	OLTRE 4500	$N = 645+0,25(S-4500)$
G-SM3		
G-SM4		
M-SE2-3-4	401-2500	$N = 0,045xS$
G-SE 1	DA 1501 O 2501A OLTRE 6000	$N = 40+0,08(S-900)$
G-SE 2		
G-SE 3		
G-SE 4		
M-CC	151-1500 251-2500	$NCC = N+N'$ (***)
G-CC1	FINO A 12000	$NCC = N+N'$ (***)
G-CC2		
G-CC3	FINO A 18000	$NCC = (N+N')x1,5$ (***)
G-CC4	OLTRE 18000	

(\*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.  
(\*\*) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq. 1.801 a mq. 2.500.  
(\*\*\*) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.  
N' è uguale a  $0,12 \times S'$ , dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.

Alla voce "SCHEDE RIASSUNTIVE DI INTERVENTO" di pag. 124, di seguito alla dizione che recita: "...Contenuti delle norme specifiche di area" è aggiunta la seguente:

"Per i dati quantitativi relativi alle aree per servizi pubblici esistenti e quelle previste, si deve fare riferimento nelle tabelle "Aree a servizi esistenti ed in progetto" e "Aree per





attrezzature e servizi in insediamenti residenziali" contenute di seguito alla pag. 10 dell' "Elaborato relazione illustrativa" adottato con DC n. 37 del 19.11.2009."

**Sull'elaborato P.13 ELABORATI GEOLOGICI n. 8 RELAZIONE SULLE CLASSI DI PERICOLOSITA'**

A pag. 4, di seguito al punto "4) Pulizia ed adeguamento ...omissis...idrografico secondario;" in conformità al testo delle norme di attuazione, è inserito il seguente punto:

"5) Deviazione del fosso colatore e rialzo del p.c. di 40-60 cm rispetto al piano stradale della provinciale per Asti."

Referenti:  
geom. Ottavio Rizzo  
dr. Mario Marengo

Il Dirigente del Settore  
Copianificazione Urbanistica  
Provincia di Asti  
arch. Agostino Novara




ALLEGATO 1

MODIFICAZIONI APPORTATE PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE  
ALL'ELABORATO CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E  
DELL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA  
Scala 1:5000



zona in cui la classe IIIA cambia in classe IIIB3




ALLEGATO 2

MODIFICAZIONI APPORTATE PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE  
ALL'ELABORATO CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E  
DELL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Scala 1:5000



zona in cui la classe IIIA cambia in classe IIIB3 1



*[Handwritten signature]*



ALLEGATO 3

MODIFICAZIONI APPORTATE PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE  
ALL'ELABORATO n. 4 TAV. P.4


Scala 1:5000



zona in cui la classe IIIA cambia in classe IIIB3 3



zona in cui la classe IIIA cambia in classe in IIA



MODIFICAZIONI APPORTATE PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE  
ALL'ELABORATO n. 6 TAV. P.5b


Scala 1:2000



zona in cui la classe IIIA cambia in classe IIIB3 3





zona in cui la classe IIIA cambia in classe in IIA




ALLEGATO 4

MODIFICAZIONI APPORTATE PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE  
ALL'ELABORATO n. 4 TAV. P.4  
Scala 1:5000

 zona in cui la classe IIIA cambia in classe IIIB3 1



MODIFICAZIONI APPORTATE PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE  
ALL'ELABORATO n. 5 TAV. P.5a  
Scala 1:2000

 zona in cui la classe IIIA cambia in classe IIIB3 1

